



Repertorio n. 31542

Raccolta n. 15015

VERBALE DI ASSEMBLEA
"ASSOCIAZIONE DEL DISTRETTO BIOLOGICO DI FIESOLE"
REPUBBLICA ITALIANA

RICCARDO CAMBI
NOTAIO

L'anno duemilaventiquattro e questo giorno ventiquattro del mese di settembre

= 24 settembre 2024 =

in Via Sermei n. 1, Fiesole, presso la sede dell'Associazione alle ore ventuno.

A richiesta della **"Associazione del Distretto Biologico di Fiesole"**, con sede in Fiesole Via Sermai n. 1, codice fiscale 94276270488, associazione non riconosciuta, costituita con atto Notaio Giovanni Francesco Maria Donnini di Fucecchio in data 7 aprile 2018 Repertorio n. 34.666/9.225 (da ora innanzi anche l'"Associazione").

Io sottoscritto Dott. Riccardo Cambi Notaio in Bagno a Ripoli iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato così procedo a verbalizzare in forma pubblica lo svolgimento della riunione degli associati dell'Associazione.

Assume la presidenza e

si costituisce:

- **Cesare Buonamici** nato a Firenze il 6 febbraio 1964, domiciliato per la carica presso la sede dell'Associazione il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante dell'associazione.

Io notaio sono certo dell'identità personale del Comparente.

Il Presidente

constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata a mezzo avviso inviato a tutti gli aventi diritto nei modi e termini di statuto in data 21 agosto 2024 per questo giorno, luogo ed ora;

- che la stessa si tiene in seconda convocazione essendo andata deserta la prima indetta per questo giorno alle ore 8,00, come mi dichiara in forma sostitutiva di atto notorio il Presidente, richiamato sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti rese nell'atto ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

- che sono presenti in proprio o per delega numero quaranta anzi quarantuno associati aventi diritto di voto sui 78 (settantotto) associati costituenti il corpo associativo e precisamente quelli che risultano dall'elenco associati che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

- che le deleghe restano acquisite agli atti della associazione;

- che del Consiglio Direttivo oltre ad esso Presidente sono presenti: Alessandro Gori, Alessandro Schena, Mauro Galardi, Silvia Cantini, Fabrizio Stegagnini, Vanni Bertini.

Tutto ciò constatato il Presidente dichiara validamente costituita ai sensi dell'art. 7 dello statuto la presente riunione in seconda convocazione per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) modifiche statutarie;

2) approvazione della richiesta di iscrizione al RUNTS con acquisizione della personalità giuridica;

3) varie ed eventuali.

Il Presidente, con il consenso unanime dei presenti, passa alla trattazione congiunta degli argomenti all'Ordine del Giorno, ed illustra agli intervenuti le modifiche statutarie che si rendono necessarie al fine di adeguare il vigente statuto sociale al D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 (Codice degli Enti del Terzo Settore, da ora innanzi anche CTS) proponendo un nuovo testo di statuto come meglio precisato in appresso e venendo così la Associazione ad acquisire la qualifica di associazione ETS per poi essere iscritta al RUNTS richiedendo, con tale iscrizione, anche il riconoscimento della personalità giuridica.

L'Associazione, in tal modo, viene ad essere disciplinata, oltre che dal CTS, anche dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa di natura primaria o secondaria e dallo statuto di cui in appresso, che verrà a sostituire quello attuale.

Sottolinea inoltre che il nuovo Statuto verrà depositato a cura del Notaio rogante, verificata da parte di quest'ultimo la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che è stato reso operativo dal 23 novembre 2021 dal decreto del Ministero del Lavoro del 26 ottobre 2021.

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 4, del CTS richiedendo anche il riconoscimento della personalità giuridica vi è la necessità della sussistenza di un patrimonio minimo per le associazioni pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi) e pertanto è stato dato incarico al Revisore Dottor Giuseppe De Vivo di predisporre una relazione giurata del patrimonio dell'associazione, relazione datata 23 settembre 2024 riferita a situazione patrimoniale del 31 agosto 24 che è stata giurata con verbale a rogito Notaio Russo di Firenze in data 23 settembre 2024, repertorio 20888 e che si allega in originale sotto la lettera "B".

Il perito, in tale relazione, attesta la sussistenza, dei requisiti patrimoniali previsti dall'art. 22 del CTS in quanto stima in € 28.231,06 (ventottomiladuecentotrentuno virgola zero sei) il patrimonio netto dell'associazione e dunque in misura superiore al minimo di legge.

Precisa inoltre il Presidente che l'Associazione attualmente non è un'associazione riconosciuta e pertanto provvederà a richiedere la personalità giuridica con l'iscrizione al RUNTS.

Tra le modifiche proposte sottolinea, in particolare:

(i) la modifica della denominazione sociale nel senso di aggiungere l'indicazione di ente del Terzo Settore o l'acronimo ETS, precisando che secondo quanto riportato dal D.Lgs. 117/2017 di tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico una volta iscritta;

(ii) il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro mediante lo svolgimento di attività di interesse generale;

(iii) inserimento della possibilità di costituire i patrimoni destinati;

(iv) l'inserimento della possibilità che l'assemblea degli Associati e le adunanze del Consiglio Direttivo si riuniscano anche in audio/video conferenza e l'aumento a tre delle deleghe in assemblea;

(v) la modifica dell'articolo relativo all'estinzione e devoluzione del patrimonio per allinearli alle prescrizioni del CTS.

Il Presidente consegna a me Notaio il testo aggiornato dello statuto della Associazione contenente le modifiche singolarmente illustrate agli intervenuti, testo preventivamente trasmesso agli associati stessi e che allego sotto la lettera "C" e dichiara aperta la discussione.

Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l'approvazione del nuovo statuto nella sua interezza al fine di procedere poi all'iscrizione della Associazione al Registro degli Enti del Terzo Settore.

L'assemblea degli associati, accogliendo la proposta del Presidente, all'unanimità dei presenti con voto espresso per alzata di mano

delibera

1. di adottare il nuovo statuto della Associazione, composto da numero 14 articoli il cui testo si intende qui integralmente riportato, recante l'integrale sostituzione dello statuto vigente e riprodotto nel documento allegato sotto la lettera "C";

2. di prendere atto che tale statuto esplicherà effetti con l'iscrizione della Associazione nel RUNTS;

3. di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione affinché abbia ad apportare al presente verbale e all'allegato statuto quelle modifiche e integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione al RUNTS con il conseguimento della personalità giuridica;

4. di dare mandato al Presidente di sottoscrivere tutte le istanze, richieste, documenti necessari o anche solo opportuni al conseguimento dell'iscrizione al RUNTS producendo tutta la documentazione a ciò necessaria.

5. Preso atto della relazione del perito allegata che attesta la conformità ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dall'art. 22 del CTS, di dare mandato al Notaio verbalizzante di procedere a tutto quanto necessario al fine di conseguire l'iscrizione al RUNTS dell'associazione con la qualifica di ETS conseguendo la personalità giuridica.

Visto l'esito della votazione il Presidente proclama approvata le delibere che precedono.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la fase straordinaria alle ore ventidue e dieci.

Le spese del presente verbale e sue consequenziali sono a carico della Associazione.

Si chiedono tutte agevolazioni di legge.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale dattiloscritto da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione salvo quanto di pugno su otto facciate di due fogli che ho letto al Presidente in sede di assemblea.

Egli l'approva e lo sottoscrive con me alle ore ventidue e dieci.

f.to Cesare Buonamici

f.to Riccardo Cambi Notaio

=====

ESTREMI DI REGISTRAZIONE

Registrato a FIRENZE il giorno 01 ottobre 2024 al n. 35882 serie 1T, esente.

=====

Certifico io sottoscritto Dottor Cambi Riccardo, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia viene rilasciata ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs, 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino all'11 settembre 2026.

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo.

Bagno a Ripoli, 9 ottobre 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Cambi.

=====

STATUTO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "Associazione del Distretto Biologico di Fiesole - Ente del Terzo Settore", o, in forma abbreviata, "Associazione del Distretto Biologico di Fiesole - ETS" d'ora in avanti anche la "Associazione".

L'associazione ha sede legale in Fiesole.

L'indirizzo nell'ambito della stesso Comune, potra' essere trasferito con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo puo' inoltre istituire e sopprimere, in Italia e all'Estero, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unita' locali comunque denominate.

La durata dell'Associazione e' a tempo indeterminato.

Art. 2 - Scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 e precisamente quelle indicate alle lettere d), e), f), i) ed s).

L'Associazione si ispira ai principi generali dell'agricoltura biologica e realizza gli scopi preposti in piena osservanza delle norme e dei regolamenti locali, nazionali e dell'Unione Europea, ispirandosi anche ai principi definiti dall'IFOAM (Federazione Internazionale dei Movimenti di Agricoltura Biologica).

L'Associazione persegue le finalita' di cui sopra:

- adottando e sostenendo ogni iniziativa diretta alla tutela della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali, dell'ambiente e alla conservazione della biodiversita';
- promuovendo, diffondendo e tutelando il metodo di produzione biologico nel campo agricolo, agro-alimentare, zootecnico, forestale, ambientale, artigianale, energetico, come progetto culturale, come modello di gestione sostenibile delle risorse e come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranita' alimentare;
- promuovendo la gestione e la manutenzione con metodo biologico del verde urbano, dei parchi e dei giardini;
- salvaguardando e valorizzando il paesaggio e le aree protette, con interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- favorendo la conversione al metodo biologico delle aziende agricole e agro-alimentari;
- valorizzando e salvaguardando le produzioni tipiche e le tradizioni locali;
- promuovendo il consumo dei prodotti realizzati con metodo biologico;
- favorendo e incentivando la presenza di prodotti biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nella vendita diretta, negli esercizi commerciali, nelle attivita' agrituristiche e di accoglienza;
- promuovendo e sostenendo l'agricoltura sociale;
- creando nella Comunita' locale una rete di relazioni attiva e consapevole sui temi del biologico, del consumo consapevole e del mangiar sano;
- stimolando e favorendo l'approccio territoriale, anche oltre i confini am-

ALLEGATO DI

LETTERA "C"

REP. 31542/15015

ministrativi;

- promuovendo e favorendo, nei settori sopra individuati, la sinergia di azioni congiunte e coordinamento tra attori pubblici e privati.

Art. 3 - Attività

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:

- favorisce le forme di aggregazione e le relazioni tra soggetti;
- promuove e sostiene campagne di informazione e di educazione al consumo;
- svolge attività di formazione, informazione, assistenza, divulgazione e ricerca;
- partecipa a progetti e bandi indetti da soggetti pubblici e privati;
- stipula accordi, convenzioni, partenariati, protocolli d'intesa;
- organizza iniziative sociali, corsi, seminari, congressi, conferenze, attività culturali, fiere ed eventi eno-gastronomici, anche per la raccolta di fondi;
- partecipa a organismi locali, nazionali ed internazionali nel settore;
- collabora con istituti scolastici, università, centri di ricerca ed enti pubblici e privati;
- si dota di un Disciplinare che regola le modalità di comportamento degli associati, l'assegnazione e uso del logo e del nome dell'Associazione;
- costituisce commissioni permanenti e temporanee e gruppi di studio;
- si dota di regolamenti interni su aspetti specifici;
- realizza un'adeguata ed efficace strategia di comunicazione.

Per il conseguimento degli scopi, l'Associazione potrà svolgere ogni opportuna attività secondaria, strumentale e diversa rispetto alle attività di interesse generale sopra riportate, secondo i criteri ed i limiti previsti dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Essa potrà infine esercitare attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche in forma organizzata e continuativa, anche attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 4 - Membri

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono i principi e che sono interessate alla realizzazione degli scopi sociali. Possono aderire anche gli Enti locali il cui territorio o le cui attività economiche siano coinvolti o siano suscettibili di essere coinvolti negli scopi associativi.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle finalità e delle regole statutarie, espressa tramite dichiarazione sottoscritta secondo i termini previsti dal Disciplinare.

Vengono distinte le seguenti categorie di associati:

- Fondatori, presenti all'atto costitutivo;
- Ordinari, ammessi dal Consiglio Direttivo, su loro espressa domanda, contenente, tra l'altro, i dati identificativi, il codice fiscale, la residenza, domicilio o sede, l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare, che, alternativamente e indifferentemente, fanno luogo convenzionale di comunicazioni e notifiche. Queste ultime, occorrendo, possono avvenire con altre forme che assicurino la ricezione. La domanda conter-

ra' l'obbligo di accettazione dello statuto, regolamenti, disciplinare e deliberazioni nonche' la sussistenza degli eventuali requisiti di accesso. Gli eventuali requisiti sono stabiliti dal disciplinare ovvero dal regolamento, oppure, in assenza, da deliberazione dell'assemblea. I dati degli associati sono annotati in apposito registro o archivio anche in forma elettronica. Nello stesso sono annotate le variazioni richieste dagli associati.

La richiesta di adesione e' valutata, con criteri oggettivi e non discriminatori, dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dal ricevimento; la deliberazione del Consiglio Direttivo e' comunicata all'aspirante aderente all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modello di richiesta di ammissione. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione l'associato neo-amMESSO dovra' versare, secondo le modalita' previste, la quota di iscrizione associativa come deliberata dal consiglio.

La quota e' intrasmissibile e non rivalutabile. Il Consiglio Direttivo delibera, con motivazione, la mancata ammissione o l'esclusione di un associato. La decisione e' comunicata con posta elettronica con prova di ricevimento, e comunque con qualunque mezzo o strumento idoneo. Le motivazioni della mancata ammissione e dell'esclusione riguardano comportamenti in contrasto con le finalita' dell'associazione e l'inosservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti e del disciplinare, oltre al mancato pagamento della quota associativa, previa, per quest'ultima ipotesi, inefficace costituzione in mora e diffida ad adempiere.

Art.5 – Invitati

Gli Enti Pubblici e soggetti privati che condividono scopi, principi e finalita' dell'associazione possono essere invitati a partecipare alle assemblee come uditori, con diritto di intervento e senza diritto di voto.

Art.6 - Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- Assemblea Generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo (ove nominato).

Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive approvate dal Consiglio Direttivo.

6 A) Assemblea generale degli associati

L'Assemblea e' l'organo sovrano dell'Associazione, delinea le linee di indirizzo e rappresenta il momento fondamentale di confronto e partecipazione.

L'Assemblea:

- delibera sullo Statuto e sulle modifiche dello stesso;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, per comprovata impossibilita' di conseguire gli scopi sociali;
- elegge, alla scadenza del mandato o nei casi di cessazione delle cariche, i membri che compongono il Consiglio Direttivo, con possibilita' di indicare tra i componenti il Presidente e l'Organo di Controllo.
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le linee programmatiche e di orientamento dell'Associazione;
- approva il Disciplinare e i regolamenti interni;
- delibera sugli eventuali requisiti di accesso degli aspiranti aderenti, quando non previsti nel disciplinare o in alcun regolamento;

- delibera sui ricorsi dei soci esclusi dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, da spedirsi a ciascuno degli Associati almeno 10 giorni prima della data della riunione.

Il Presidente dovra' altresì convocare l'Assemblea qualora cio' gli sia richiesto con ordine del giorno scritto, da inviarsi con ogni mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, da almeno un decimo degli Associati o su richiesta del Consiglio Direttivo.

L'assemblea e' presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da persona designata dagli intervenuti.

Il segretario viene nominato dal Presidente dell'assemblea all'inizio di ogni adunanza.

Le riunioni dell'assemblea possono essere tenute con l'intervento degli Associati mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano osservate le seguenti condizioni e modalità:

- il Presidente dell'assemblea deve poter accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente gli eventi assembleari da verbalizzare;
- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

E' valida l'assemblea non convocata cui partecipino tutti gli associati aventi diritto di voto nonché i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo ovvero, se assenti, abbiano trasmesso dichiarazione scritta con cui attestano di essere a conoscenza dell'assemblea e di non opporsi al suo svolgimento in loro assenza, dichiarazione da conservarsi agli atti dell'associazione.

L'assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in regola (inteso come previsto all'art. 4 ultimo comma) con il pagamento della quota associativa, salvo quanto di seguito previsto. In seconda convocazione la deliberazione e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti presenti, in regola (inteso come previsto all'art. 4 ultimo periodo) salvo in ogni caso quanto per legge inderogabile o di seguito e' previsto. L'assemblea decide a maggioranza dei presenti e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli aderenti.

E' richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le modifiche statutarie; per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori e' richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto e' individuale e sono consentite al massimo tre deleghe per partecipante, fatte ad associati che non siano componenti del consiglio direttivo o dell'organo di controllo.

All'assemblea possono intervenire i rappresentanti di enti pubblici e/o di soggetti privati se invitati

6B) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione e' eletto dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo:

- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione dell'associazione;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti aderenti;
- riceve le comunicazioni di recesso degli associati;
- istruisce la pratica di esclusione di associati nei casi previsti;
- definisce e dà attuazione alle linee programmatiche e di orientamento approvate dall'Assemblea Generale;
- redige il disciplinare interno che viene approvato dall'Assemblea;
- tiene il registro degli associati, il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e il verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- promuove le iniziative ed il confronto con le Istituzioni Pubbliche ed Enti;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;
- stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale;
- nomina al proprio interno qualora non l'avesse fatto l'Assemblea il Presidente, un Vice-Presidente vicario;
- nomina il Segretario Tesoriere anche tra soggetti diversi dai Consiglieri, stabilendone compiti e poteri, anche di rappresentanza, ricorrendo, se necessario, a rilascio di idonea procura;
- per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo nomina apposite Commissioni tecniche;
- discute e valuta quanto elaborato dalle Commissioni Tecniche;
- il Consiglio può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri stabilendone limitazioni e poteri.

Il Consiglio è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri e di cui, se consentito dalle vigenti leggi, almeno il 40% (quaranta per cento) dovrà essere espressione delle aziende agricole biologiche certificate. Gli associati enti locali e/o enti pubblici sempre se consentito dalle vigenti leggi hanno la facoltà di riservarsi complessivamente almeno la nomina di un componente ovvero la nomina di due componenti se il consiglio fosse costituito da 9 a 11 membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni oppure fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio compreso quello in cui avviene la nomina.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno dieci volte l'anno e quando richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio è a cura del Presidente, con preavviso, tramite posta elettronica, almeno 7 giorni prima della riunione.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche se non convocato secondo le modalità previste, se vi partecipano tutti i Consiglieri in carica e tutti i membri effettivi dell'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere tenute con l'intervento dei Consiglieri mediante mezzi di telecomunicazione, purché siano osservate le condizioni e modalità previste dall'art. 6A) che precede.

In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilit  a proseguire l'incarico da parte di un componente del Consiglio, l'Assemblea provveder  ad eleggere il sostituto. Quest'ultimo rester  in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo.

Qualora dovessero ravvisarsi situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, da constatare di volta in volta in relazione al singolo argomento trattato, i componenti del Consiglio Direttivo che versino in tale stato, hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione.

6C) Il Presidente

Quando l'Assemblea non abbia indicato il Presidente in occasione della nomina dei membri del consiglio direttivo, il Presidente   eletto all'interno del consiglio direttivo, con voto palese e a maggioranza.

Il Presidente resta in carica tre anni; in caso di dimissioni o impossibilit  di proseguire il mandato, l'assemblea provveder  ad eleggere un nuovo componente del consiglio direttivo e a convocare lo stesso consiglio per l'elezione del Presidente che rester  in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo.

Il Presidente convoca l'assemblea generale e il consiglio direttivo.

Il Presidente, e il Vice Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente, hanno la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dell'autorit  giudiziaria e amministrativa e nei confronti di terzi.

6D) L'Organo di Controllo

Laddove cio' sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo.

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico,   obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 comma 2 del CTS e l'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo   altres  obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo art. 10 del CTS.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonch  sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso puo' esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo   costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'associazione puo', in alternativa, nominare un revisore legale munito dei requisiti di legge cui devolvere tale compito, in aggiunta all'organo di controllo. La nomina del revisore legale   obbligatoria nel caso l'associazione abbia istituito patrimoni destinati ex art. 31 comma 3 CTS.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalit  civiche, solidaristiche e di utilit  sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS ed

attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il bilancio sociale da' atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 7 - Patrimonio e Bilancio

L'Associazione si sostiene con il contributo e le quote annuali dei propri membri, lasciti e donazioni, proventi derivanti dalle attivita' statutarie, eventuali beni acquisiti e ogni altro provento o contributo previsto dalle leggi vigenti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

E' fatto obbligo di redigere annualmente un bilancio di previsione ed un bilancio consuntivo con rendiconto finanziario che, dovranno essere portati all'approvazione dell'Assemblea Generale.

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno e il rendiconto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il patrimonio dell'associazione al momento dell'iscrizione al registro degli ETS deve essere almeno pari ad Euro 15.000,00

Art. 8 Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risultera' dalla liquidazione e' devoluto con delibera dell'Assemblea, ad altri enti del Terzo settore, altre associazioni operanti in analogo settore, o per fini di pubblica utilita' conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, acquisito, se obbligatorio per legge, il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D.Lgs. 117/2017, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 9 -Privacy

E' garantita a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, e la predisposizione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

Art. 10 - Controversie

In caso di controversie l'Associazione ricorrera' all'istituto della mediazione civile o alla negoziazione assistita.

Art. 11 - Esclusione dell'Associato

L'Associato puo' essere escluso dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti in contrasto con le finalita' dell'associazione;
- violazioni dello statuto, disciplinare e regolamenti e/o in ottemperanza a decisioni degli organi dell'associazione non impugnate e/o a giudicati o ad accordi transattivi o assunti in sede di mediazione;
- mancato pagamento della quota associativa, conseguente alla costituzione in mora e diffida.

Il soggetto escluso puo' impugnare la comunicazione di esclusione da-

vanti all'Assemblea entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, attuata alternativamente mediante posta elettronica all'indirizzo risultante dal registro degli associati, purché con prova di ricezione, raccomandata postale ovvero mediante ufficiale giudiziario. L'assemblea, appositamente convocata dal presidente o da altro qualunque membro del consiglio direttivo, deciderà in via definitiva in merito entro 60 giorni dall'opposizione.

ART. 12 - Recesso dell'Associato

L'associato può recedere in ogni momento con preavviso di almeno tre mesi. Non ha diritto al rimborso di alcuna quota associativa o frazione di quota. L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'annualità nel corso della quale scade il termine di preavviso.

L'associato receduto non ha diritto ad alcuna quota di liquidazione.

Art. 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto trovano piena ed integrale applicazione le norme del Codice Civile vigente, CTS e le altre norme applicabili.

ART. - 14 Norme Transitorie

Il disciplinare sarà predisposto e sottoposto all'Assemblea degli associati, da tenere entro tre mesi dalla costituzione.

f.to Cesare Buonamici

f.to Riccardo Cambi Notaio

=====

Io sottoscritto Dottor Riccardo Cambi Notaio in Bagno a Ripoli iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, attesto che il presente statuto sociale sopra trascritto costituisce il testo integrale nella sua redazione aggiornata, allegato sotto la lettera "A" al verbale di assemblea ai miei rogiti in data 24 settembre 2024 Repertorio n. 31542/15015 registrato all'Agenzia delle Entrate di Firenze in data 1° ottobre 2024 al numero 35882 serie 1T.

=====

Certifico io sottoscritto Dottor Cambi Riccardo, Notaio in Bagno a Ripoli, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato che la presente copia viene rilasciata ai sensi dell'art.68-ter della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, nonché del D.Lgs, 7 marzo 2005 n. 82, loro successive modifiche e integrazioni, su supporto informatico e da me sottoscritta mediante apposizione della firma digitale emessa dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority avente validità fino all'11 settembre 2026.

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo.

Bagno a Ripoli, 9 ottobre 2024

File firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Cambi.

=====